

## INTRODUZIONE

### CARI SOCI, CARI LETTORI,

negli scorsi mesi abbiamo dato un volto nuovo alla Newsletter „Norme & Tributi“. Ad esempio, il layout è stato modificato ed è aumentato il numero di tematiche affrontate.

Con questi cambiamenti abbiamo voluto assicurare alle cariche decisionali delle imprese attive nell'interscambio economico italo-tedesco una migliore informazione sulle novità legali e fiscali di rilevanza aziendale subentrate in Germania, in Italia ed in Europa.

Per verificare il raggiungimento di questo scopo, nella scorsa edizione Vi abbiamo chiesto di comunicarci la Vostra opinione sulla Newsletter „Norme & Tributi“. Cogliamo l'occasione per ringraziarVi per le risposte forniteci!

La Newsletter è stata valutata sulla base di sei criteri: Layout, visibilità delle informazioni ricercate, lessico, tematiche selezionate, voluminosità ed attualità.

Riassumendo i risultati inerenti le singole categorie, il 90% dei lettori ha valutato la Newsletter con „ottimo“ e „buono“.

Di particolare rilievo è il fatto che il 95% dei lettori abbia valutato l'attualità dei contributi ed il 97% il layout della Newsletter con „buono“ e „ottimo“.

Anche le risposte alla domanda inerente i vantaggi concreti tratti dalla Newsletter hanno confermato la valutazione positiva della stessa tra i destinatari.


Ben il 63% dei lettori ha già tratto alcuni vantaggi concreti dalla Newsletter. Per il 18% i vantaggi da essa derivanti sono frequenti.

Questi risultati hanno confermato l'importanza della Newsletter come fonte di informazione di alto valore per le cariche decisionali delle imprese (il 58% dei lettori è rappresentato da dirigenti ed il 29 % da responsabili di reparto). Collaborando con gli Studi che mensilmente forniscono i contributi, continueremo ad impegnarci per sviluppare e migliorare ulteriormente la Newsletter „Norme & Tributi“.


*Heinz-Georg Krolovitsch, Responsabile Network „Norme & Tributi“*

*Vi ricordiamo che la prossima edizione della Newsletter „Norme & Tributi“ uscirà nel mese di settembre. Cogliamo l'occasione per augurarVi buone vacanze!*

### VALUTAZIONE COMPLESSIVA NEWSLETTER „NORME & TRIBUTI“



### VANTAGGI TRATTI DALLA NEWSLETTER



**INDICE**

	<b>DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO</b>	
<b>ITALIA:</b>	La provvigione del mediatore: limiti e campo di esistenza.....	Pag. 4
	<b>DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA</b>	
<b>ITALIA:</b>	Assicurazioni e viaggi .....	Pag. 4
	<b>DIRITTO TRIBUTARIO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Alcune indicazioni in merito alla gestione del contenzioso .....	Pag. 5
<b>GERMANIA:</b>	Nuovi regolamenti per i soggetti limitatamente passivi d'imposta .....	Pag. 5
	<b>DIRITTO FALLIMENTARE</b>	
<b>ITALIA:</b>	Consecuzione di procedimenti e fallimento dei soci illimitatamente responsabili .....	Pag. 6
<b>GERMANIA:</b>	L'amministratore risponde per pagamenti a soci che conducano all'insolvenza .....	Pag. 6
	<b>DIRITTO DEL LAVORO</b>	
<b>ITALIA:</b>	I requisiti formali del contratto di lavoro a tempo determinato.....	Pag. 7
<b>GERMANIA:</b>	Cogestione e calendario elettronico .....	Pag. 7
	<b>DIRITTO SOCIETARIO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Regolamento emittenti, organi sociali e operazioni straordinarie nelle società quotate.....	Pag. 8
<b>GERMANIA:</b>	La responsabilità degli amministratori di società estere per pagamenti successivi allo stato d'insolvenza.....	Pag. 8
	<b>DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATO</b>	
<b>ITALIA:</b>	Fusione - effetti su procedure giudiziali e arbitrali.....	Pag. 9
<b>GERMANIA:</b>	Individuazione del foro internazionale competente in caso di luoghi di esecuzione diversi .....	Pag. 9
	<b>APPALTI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Stretta interpretazione delle clausole di esclusione .....	Pag. 10
	<b>DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA</b>	
<b>ITALIA:</b>	Soglie rilevanti per la notifica delle concentrazioni in Italia .....	Pag. 10
	<b>PRIVACY</b>	
<b>ITALIA:</b>	<i>Magnifying glass</i> per Google Street View e via libera alla "ricerca inversa" .....	Pag. 11
	<b>DIRITTO AMBIENTALE</b>	
<b>ITALIA:</b>	La tutela della biodiversità tra Stato e regioni: una questione costituzionale .....	Pag. 11
	<b>DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Sostanze con effetti nutritivi e/o fisiologici negli integratori alimentari ....	Pag. 12
<b>EUROPA:</b>	Proposta di Regolamento - informazioni alimentari ai consumatori.....	Pag. 12
	<b>DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI</b>	
<b>GERMANIA:</b>	Trade-off tra tutela della salute e libertà di stabilimento.....	Pag. 13
	<b>IVA E DAZI</b>	
<b>ITALIA:</b>	Cessione di beni da parte di soggetti non residenti .....	Pag. 14
<b>GERMANIA:</b>	Adeguamento previsto in ambito IVA tramite la legge IVA annuale 2010.....	Pag. 14

**INDICE****DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE**

- ITALIA:** Rischio di confusione tra prodotti..... Pag. **15**  
**GERMANIA:** Tutela del marchio nella moda quando il marchio è costituito  
da una lettera dell'alfabeto ..... Pag. **15**

**CORPORATE GOVERNANCE**

- ITALIA:** Il diritto di controllo del socio non gestore di una S.r.l. .... Pag. **16**  
**GERMANIA:** Il contenuto dell'obbligo di diligenza dei consiglieri di amministrazione... Pag. **16**

**PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI**

- ITALIA:** Gli adempimenti amministrativi relativi al distacco lavorativo  
in ambito comunitario ..... Pag. **17**

**DIRITTO BANCARIO**

- ITALIA:** Nuovi obblighi di comunicazione per i soggetti vigilati dalla Consob..... Pag. **17**

**DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE**

- ITALIA:** Il contratto di cessione di cubatura quale negozio giuridico autonomo  
rispetto al permesso a costruire ..... Pag. **18**  
**GERMANIA:** Eppure dev'essere pagato..... Pag. **18**

PAGINA

**3**

**DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO****ITALIA: LA PROVVISORIE DEL MEDIATORE: LIMITI E CAMPO DI ESISTENZA**

Alcune recenti sentenze stimolano la riflessione sull'ampiezza e sui confini del diritto del mediatore a percepire la provvigione per la sua attività ai sensi del primo comma dell'art. 1755 del Codice Civile dando utili indicazioni. Il Tribunale di Cassino, con una sentenza del 6 aprile 2010, ha ribadito che *"per atto conclusivo dell'affare deve intendersi qualsiasi operazione che comporti un'utilità economica"*, compresa, evidentemente, anche la stipula di *"un contratto preliminare di vendita di cosa altrui, che non è nullo né annullabile, ma fa sorgere a carico del promittente venditore l'obbligo di acquistare dal proprietario il bene, al fine di ritrasferirlo al promissario acquirente"*. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 marzo 2010, ha invece ribadito la necessità che, ferma l'indipendenza del mediatore, la sua attività sia quantomeno nota alle parti che concludono l'affare chiedendo che *"il diritto alla provvigione non matura nel caso in cui la parte non sia stata messa in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta"* e quindi non abbia potuto valutare l'opportunità di avvalersi o meno dell'opera del mediatore.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
stephan.grigolli@agnoli-giuggioli.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**DIRITTO ASSICURATIVO ED INFORTUNISTICA**

PAGINA  
**4**

**ITALIA: ASSICURAZIONI E VIAGGI**

Ai contratti di trasporto di persone spesso si collegano assicurazioni per infortuni e malattie, di grande importanza in viaggi in Paesi extraeuropei e non legati da accordi bilaterali sanitari con l'Italia nei quali la tessera sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia non garantisce forme di assistenza sanitaria. I costi di tale forma assicurativa sono contenuti e la durata variabile per un solo viaggio (in tal caso il premio dipende da destinazione e durata del viaggio) o per un numero illimitato di viaggi (assicurazione annuale o trimestrale). Vengono coperte le spese di assistenza medica, ospedaliera generali, prolungamento del soggiorno, rimpatrio dell'assicurato e trasporto di un familiare, interruzione del soggiorno. Variano i servizi offerti e la franchigia con quota a carico del paziente, che si aggira di norma dal 10 al 20% del costo assicurato. L'assicurato può scegliere tra la forma del pagamento diretto da parte della compagnia oppure il successivo rimborso. Di grande rilievo è la possibile copertura della responsabilità civile contro danni a terzi sia in loco sia durante i trasferimenti e la copertura delle relative spese giudiziarie.



Avv. Paola Nardini  
nardini@studiolegalenardini.it  
Dr. Elena Dalla Torre  
buero@studiolegalenardini.it

**ITALIA: ALCUNE INDICAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

L'amministrazione finanziaria ha fornito alcune indicazioni agli uffici locali in merito alla gestione del contenzioso in materia di compravendite immobiliari e studi di settore. Con riferimento alle prime, è stato richiesto l'abbandono dei contenziosi riguardanti reddito d'impresa e Iva qualora sia stato contestato lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale del bene venduto, senza che vi fossero circostanze gravi, precise e concordanti riguardo l'infedeltà del prezzo dichiarato. In relazione agli studi di settore, è stato indicato l'abbandono della pretesa tributaria per gli accertamenti non preceduti da contraddittorio; tuttavia, viene affermato invece come la mancata indicazione nell'atto di accertamento delle ragioni esposte dal contribuente in contraddittorio non determini la nullità dell'atto, se le stesse risultano dai verbali del contraddittorio (Agenzia delle Entrate, C.M. 14.04.2010, n. 18 e C.M. 14.04.2010, n. 19).



Dott. Dirk Prato  
dirk.prato@hager-partners.it

Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@hager-partners.it

Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**HAGER & PARTNERS****GERMANIA: NUOVI REGOLAMENTI PER I SOGGETTI LIMITATAMENTE PASSIVI D'IMPOSTA**

A partire dal 2009 fanno parte dei redditi nazionali dei soggetti limitatamente passivi d'imposta, anche quelli prodotti da spettacoli d'intrattenimento sul territorio nazionale, come la partecipazione a Talk-Show, Quiz o ad interviste.

Sviluppi positivi si registrano nelle possibilità di detrazione, adesso, anche per i soggetti sottoposti alle imposte in modo più circoscritto. A questi vengono riconosciuti, ad es., importi forfettari per spese ed importi esenti da imposta per gli anziani. Viene abolita l'aliquota d'imposta minima del 25%, sostituita dalla cosiddetta tariffa base, senza tuttavia l'importo minimo esente.

Altri cambiamenti investono l'imposta alla fonte ai sensi del § 50a EStG (Legge ted. imp. reddito). Se l'imposta è a carico del committente viene applicata, d'ora in poi, un'aliquota d'imposta unitaria del 15%, più il supplemento di solidarietà. Anche per il rimborso delle spese d'esercizio si registrano dei vantaggi: invece del 40%, in vigore fino ad oggi, si ha un'imposta del 30%. Queste spese, oggi a differenza del passato, possono essere rivendicate sempre, anche se ammontano a meno del 50% delle entrate.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale  
r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista  
Consulente di diritto tributario internazionale  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica



PAGINA

**5**

**ITALIA: CONSECUZIONE DI PROCEDIMENTI E FALLIMENTO DEI SOCI  
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI**

Con sentenza n. 7273 del 26 marzo 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il principio di consecuzione dei procedimenti non trova applicazione per i creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, ai quali non può essere esteso il concordato preventivo della società.

La decisione in questione conferma l'orientamento recentemente consolidatosi, per cui il socio illimitatamente responsabile non può accedere al concordato preventivo della società per i suoi debiti personali. Dall'altro canto, da tale premessa, il Supremo Collegio trae la innovativa conclusione per cui la teoria della consecuzione delle procedure non può essere applicata al fallimento personale in estensione del socio. In altre parole, la sentenza in oggetto esclude che gli effetti di tale fallimento possano retroagire alla data del concordato sociale, con particolare riguardo alla decorrenza degli interessi e al computo del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie, nei confronti dei creditori personali del socio.

**Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati**  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi  
gabriele.bricchi@studiopirola.com  
Avvocato e Rechtsanwältin Dr. Cora Steinringer  
cora.steinringer@studiopirola.com  
www.pirolapennutozei.it

**GERMANIA: L'AMMINISTRATORE RISPONDE PER PAGAMENTI A SOCI CHE  
CONDUcano ALL'INSOLVENZA**

Con il § 64, 3zo periodo (riforma tedesca delle S.r.l. del 01.11.2008) l'amministratore risponde dei pagamenti ai soci, nella misura in cui essi abbiano condotto all'insolvenza, eccetto se, nonostante l'accuratezza di un buon amministratore, ciò non poteva essere riconosciuto. Tale responsabilità, codificata in modo nuovo, investe anche l'amministratore di una S.p.A.

Il Legislatore vuole con ciò circoscrivere parte di un ambito del fenomeno di cui si occupa la giurisprudenza quando cita l'"intervento che distrugge l'esistenza". La normativa non parte dal socio, quale ricevente lo spostamento del patrimonio, ma dall'amministratore che agisce.

Con "pagamenti" s'intendono, oltre al denaro, anche prestazioni comparabili a carico del patrimonio della società, come la cessione di un credito esigibile.

L'amministratore deve poter fornire una prognosi di liquidità. Con la sua accuratezza sono conciliabili prestazioni compensate da una controprestazione liquida e di pari valore. Lo stesso non vale per la restituzione di prestiti societari. In questo caso, la soppressione del diritto di sostituzione di capitale continua ad esistere.



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale  
r.mader@mader-stadler.de  
RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.  
a.seitz@mader-stadler.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica



PAGINA

6

**ITALIA: I REQUISITI FORMALI DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Nella sentenza n. 2279 del 01.02.2010 la Corte di Cassazione si è occupata del tema dei requisiti formali del patto con il quale viene apposto un termine al contratto di lavoro subordinato, alla luce dell'art. 1 del D.lgs. n. 368/2001 (che attua la direttiva comunitaria n. 1999/70/CE), che impone al datore di lavoro di indicare nel contratto le ragioni - di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - che giustificano l'assunzione a tempo determinato.

Nella sentenza citata la Corte ha precisato che per evitare l'abuso dello strumento del contratto di lavoro a termine è necessario che le ragioni che lo giustificano siano trasparenti, verificabili ed immutabili nel corso del rapporto, e che le stesse siano specificate già al momento della stipulazione del contratto di lavoro.

Di conseguenza, da una parte non è sufficiente il ricorso a formule generiche o clausole di stile e, dall'altra, in caso contestazione della specificità della clausola appositiva del termine, il datore di lavoro non potrà fare ricorso ad elementi esterni rispetto al contratto né a mezzi di prova volti a provare l'esistenza delle ragioni giustificatrici, che potranno e dovranno essere quindi valutate solo alla luce della formulazione del contratto di lavoro.



RA e Avv. Susanne Hein  
[susanne.hein@mblegale.it](mailto:susanne.hein@mblegale.it)  
 Avv. Federica Brevetti  
[federica.brevetti@mblegale.it](mailto:federica.brevetti@mblegale.it)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

7

**GERMANIA: COGESTIONE E CALENDARIO ELETTRONICO**

In Germania, il regime della "cogestione" dei Consigli di Fabbrica (CdF, Betriebsräte/Personalräte) è regolato dal § 87 della Legge sulla Costituzione Aziendale (BetrVG). Stando all'art. 87 co. 6 della Legge il consiglio di fabbrica ha diritto alla cogestione nei casi in cui "siano introdotti o applicati sistemi di sorveglianza per finalità di controllo del comportamento o dell'attività dei lavoratori".

Nel caso concreto, il datore di lavoro voleva introdurre l'uso di un calendario elettronico per meglio organizzare l'attività dei lavoratori. Il giudice ha dovuto decidere se l'introduzione di un tale sistema, anche in mancanza di un intento esplicito di controllo dei lavoratori, sia soggetta o meno alla cogestione.

Il giudice ha ritenuto non rilevante l'assenza di un esplicito intento del datore di lavoro, facendo bastare l'oggettiva potenzialità del sistema al controllo dei lavoratori.

Si evidenzia in proposito il parallelismo con la legge italiana, in generale non affine alla cogestione: stando all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, anche in Italia il datore di lavoro può installare impianti di controllo solo previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con l'ispettorato del lavoro.



RA Mario Prudentino  
[m.prudentino@pr-rh.de](mailto:m.prudentino@pr-rh.de)  
[www.pr-rh.de](http://www.pr-rh.de)

**ITALIA: REGOLAMENTO EMITTENTI, ORGANI SOCIALI E OPERAZIONI  
STRAORDINARIE NELLE SOCIETÀ QUOTATE**

Con delibera n. 17326/2010, CONSOB ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti n. 11971/1999. Le nuove disposizioni, in vigore dal 4 giugno, riducono gli adempimenti informativi a carico degli organi di controllo delle società quotate. Per i sindaci, vengono eliminati gli obblighi concernenti la dichiarazione annuale degli incarichi ricoperti, la comunicazione di superamento della soglia di incarichi consentiti e l'elenco delle cariche da allegare alla relazione annuale del Collegio Sindacale. I sindaci restano tenuti a comunicare eventuali eventi modificativi in relazione agli incarichi ricoperti entro 10 giorni.



Altre novità riguardano le operazioni straordinarie, in relazione alle quali cambiano le regole concernenti l'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. Tale obbligo scatta ogniqualvolta un'operazione di fusione, scissione, aumento di capitale, acquisizione o cessione effettuata da una società quotata sia "significativa" ovvero sia quando il suo controvalore risulti non inferiore al 25% rispetto ad indici quali attività, passività, patrimonio netto, redditività o capitalizzazione dell'emittente.

**Rödl & Partner**

Avv. Paolo Peroni | [paolo.peroni@roedl.it](mailto:paolo.peroni@roedl.it)  
RAin Vanessa Wagner | [vanessa.wagner@roedl.it](mailto:vanessa.wagner@roedl.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA

**8****GERMANIA: LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ  
ESTERE PER PAGAMENTI SUCCESSIVI ALLO STATO  
D'INSOLVENZA**

Con sentenza del 24.09.2009 il Berliner Kammergericht ha deciso che la responsabilità dell'amministratore per pagamenti successivi allo stato d'insolvenza (art. 64 GmbHG - Legge tedesca sulle Srl) sussiste anche per gli amministratori di società estere la cui attività economica sia concentrata principalmente in Germania. L'art. 64 GmbHG, che sancisce una responsabilità personale dell'amministratore nei confronti della società insolvente per pagamenti attuati dall'amministratore successivamente allo stato d'insolvenza, è volto a salvaguardare la massa al fine di ripartirla equamente tra i creditori nel quadro di un procedimento fallimentare. Richiamando la natura della norma, inerente al diritto fallimentare, il KG ha ora dato risposta affermativa alla questione, rimasta a lungo irrisolta, dell'applicabilità dell'art. 64 GmbHG agli amministratori di società estere. Il caso per il quale il KG ha emesso la sentenza riguardava la responsabilità dell'amministratore di una Limited inglese, sulla quale era stato avviato in Germania il procedimento fallimentare.

**GSK** STOCKMANN  
+ KOLLEGEN

RA Patrizio Caruso  
[caruso@gsk.de](mailto:caruso@gsk.de)  
[www.gsk.de](http://www.gsk.de)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**ITALIA: FUSIONE - EFFETTI SU PROCEDURE GIUDIZIALI E ARBITRALI**

La riforma del diritto societario introdotta con il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, ha proceduto ad una nuova formulazione dell'art. 2504 bis primo comma c. c. In base alla disposizione riformulata, la società che risulta dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti giuridici, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione non comporta l'estinzione della società incorporata con la conseguenza che essa, implicando ora anche la continuità nei rapporti processuali, non porta più all'interruzione del processo in cui sia parte una società partecipante alla fusione.

Nelle procedure arbitrali la società incorporante si sostituirà alla società incorporata e sarà vincolata alle cognizioni e decisioni dell'arbitro raggiunte e rese prima della fusione.



Avv. RA Robert Rudek  
info@brsa.it  
www.brsa.it

**GERMANIA: INDIVIDUAZIONE DEL FORO INTERNAZIONALE COMPETENTE IN CASO DI LUOGHI DI ESECUZIONE DIVERSI**

(Corte di Cassazione, sentenza del 27/04/2010 – IX ZR 108/09)

Le parti hanno siglato un concordato alla presenza di un notaio, in base al quale la convenuta, residente in Svizzera, si impegnava a trasferire il suo patrimonio alla parte attrice. L'accordo includeva obblighi da adempiere al di fuori della Germania, ad esempio il trasferimento di beni mobili in Svizzera. In seguito a controversie, la parte attrice ha presentato un'istanza dinanzi al Tribunale di Karlsruhe, chiedendo che venisse stabilita l'efficacia del concordato.

La Corte di Cassazione rifiutò la competenza della giurisdizione tedesca. L'Art. 5 della Convenzione di Lugano, che conferisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, non trova applicazione. Laddove l'accordo contenzioso contenga vari obblighi principali equipollenti e luoghi di adempimento in diversi Stati, l'art. 5 della Convenzione di Lugano non prevede una competenza internazionale unica. L'obiettivo della Convenzione di Lugano è garantire la ripartizione delle competenze attraverso criteri univoci. Secondo l'art. 2 comma 1 della Convenzione di Lugano, qualora un accordo sia complesso e sancisca più obblighi, solo la residenza del convenuto rappresenta un criterio sicuro e affidabile. Competenza giurisdizionale avrebbero quindi i tribunali svizzeri.



**GRAF VON WESTPHALEN**

Dr. Kristofer Bott  
kristofer.bott@grafvonwestphalen.com  
Dr. Dominik Ziegenhahn  
dominik.ziegenhahn@grafvonwestphalen.com  
www.grafvonwestphalen.com

PAGINA

9

**ITALIA: STRETTA INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE**

Il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che non può essere esclusa l'impresa cessionaria di un ramo d'azienda che non abbia presentato le dichiarazioni inerenti i requisiti soggettivi anche in capo all'impresa cedente, in quanto manca nel Codice degli appalti una norma che preveda, in caso di cessione d'azienda, un obbligo specifico di tale genere, tenuto altresì conto dei principi di soggettività e personalità della responsabilità. In materia di procedure ad evidenza pubblica, infatti, le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta l'impresa partecipante alla gara, devono essere strettamente interpretate, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute. Ogni forma di estensione analogica delle clausole di esclusione, rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione. Pertanto, le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività (cfr. Cons. Stato, sez. V 21/05/2010, n. 3213).



RA e Avv. Wolf Michael Kühne  
[wolf.kuehne@dlapiper.com](mailto:wolf.kuehne@dlapiper.com)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

**DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA**PAGINA  
**10****ITALIA: SOGLIE RILEVANTI PER LA NOTIFICA DELLE CONCENTRAZIONI IN ITALIA**

Con delibera del 26 maggio 2010, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha aggiornato le soglie di fatturato al di sopra delle quali è obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese.

A decorrere dal 31 maggio 2010, una concentrazione sarà soggetta a previa notifica innanzi all'AGCM quando, alternativamente:

- 1) il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a € 472 (era 461) milioni, o
- 2) il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a € 47 (era 46) milioni.

Ai fini del calcolo delle soglie di mercato, il fatturato rilevante include il fatturato derivante da tutti i settori di attività delle parti, e non solo quello derivante dal settore direttamente interessato dalla concentrazione.

Ricordiamo che ricadono nella definizione di concentrazione le operazioni che determinano una modifica duratura della struttura di controllo delle imprese coinvolte, quali la fusione di due o più imprese indipendenti, l'acquisizione da parte di un'impresa del controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa indipendente, la costituzione di un'impresa comune (joint-venture) da parte di due o più imprese indipendenti.



Avv. Rossella Incardona  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

**PRIVACY****ITALIA: MAGNIFYING GLASS PER GOOGLE STREET VIEW E VIA LIBERA ALLA "RICERCA INVERSA"**

Il 19 maggio 2010 il Garante ha reso noto di aver avviato un'istruttoria nei confronti di Google per verificare liceità e correttezza del trattamento dei dati personali in Italia relativo al servizio "Street View". L'istruttoria verterà, in particolare, sulla raccolta di dati relativi alla presenza di reti wireless non protette, relativamente alle quali il Garante ha invitato Google a sospendere, sino a nuova direttiva, qualsiasi trattamento. Dei dati acquisiti dalle "Google cars" dovranno essere comunicati al Garante data di inizio raccolta, finalità, durata della conservazione e loro accessibilità da parte di terzi.

Con provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante ha dato il via libera, a partire dal 1 gennaio 2011, alla cosiddetta "ricerca inversa", servizio che permette di risalire al nome di un abbonato ad un elenco telefonico (previo consenso dei neo abbonati) sulla base del suo numero telefonico. Ai clienti i cui dati erano già inseriti negli elenchi, gli operatori telefonici dovranno comunicare il servizio tramite informativa inserita in bolletta e pubblicata sui siti web delle compagnie.



**RUCELLAI & RAFFAELLI**  
STUDIO LEGALE

Avv. Paolo Todaro  
p.todaro@rucellaieraffaelli.it

**DIRITTO AMBIENTALE**

PAGINA

**11****ITALIA: LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ TRA STATO E REGIONI: UNA QUESTIONE COSTITUZIONALE**

Con decisione del 26.5.2010 la Corte Costituzionale italiana si è pronunciata sulle competenze in materia ambientale tra Stato e Regioni con riferimento alla legge della Regione Piemonte n. 19/2009, che consente l'attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia della regione. La Consulta ha distinto tra legislazione a tutela dell'ambiente, competenza esclusiva dello Stato e funzioni amministrative, attribuite alle Regioni.

La modifica del Titolo V della Costituzione, che ha introdotto la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ha cambiato l'interpretazione della Legge Quadro sulle Aree Protette (394/91), che permetteva l'istituzione di aree di tutela affidate alla gestione regionale. La Corte ha chiarito, sancendo l'incostituzionalità della norma regionale, che la Legge Quadro conferisce alle Regioni "funzioni amministrative", da esercitare secondo il principio di cooperazione tra Stato e Regioni, fermo restando che allo stato spetta il primato legislativo e direttivo. La protezione della fauna, principio a cui è correlato il divieto di attività venatoria, realizza una finalità importante della tutela ambientale e pertanto è affidata alla competenza esclusiva dello Stato.



**MONDINI RUSCONI**  
STUDIO LEGALE

Avv. Dr. Paolo Mondini  
paolo.mondini@mondinirusconi.it  
RAIn Erna Fütö, LL.M.  
erna.fuetoe@mondinirusconi.it  
www.mondinirusconi.it

**ITALIA: SOSTANZE CON EFFETTI NUTRITIVI E/O FISIOLGICI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI**

Il Ministero della Salute, con la nota del 19.5.2010, ha aggiornato gli apporti massimi per alcune sostanze con effetti nutritivi e/o fisiologici utilizzate nella fabbricazione degli integratori alimentari e ha fornito precisazioni circa alcune avvertenze. Tra l'altro, l'apporto massimo giornaliero di carnitina è aumentato a 1000 mg (il precedente limite era 200 mg) ed i livelli massimi di impiego per la taurina sono stati portati ad 1 g (il precedente limite era di 500 mg). Per quanto riguarda le avvertenze supplementari specifiche da riportare nell'etichetta di alcuni integratori alimentari, è opportuno segnalare che il Ministero ritiene necessario mantenere l'attuale avvertenza supplementare "Non assumere in gravidanza" per i bioflavonoidi soltanto nel caso di integratori che contengano bioflavonoidi come complesso (ad es. bioflavonoidi da agrumi). Diversamente, tale avvertenza non è più obbligatoria, quando nell'etichetta sono dichiarate le specifiche sostanze ascrivibili allo stesso complesso (ad es. quercitina, diosmina ed altre).



**meyer // meisterernst**

Avv. Dr. Barbara Klaus  
[klaus@meyer-meisterernst.com](mailto:klaus@meyer-meisterernst.com)  
[www.meyer-meisterernst.de](http://www.meyer-meisterernst.de)

**EUROPA: PROPOSTA DI REGOLAMENTO - INFORMAZIONI ALIMENTARI AI CONSUMATORI**

Già il 30.1.2008, la Commissione europea aveva presentato una proposta di regolamento relativo alle informazioni da fornire ai consumatori (COM/2008/0040 def.) che comprende regole per l'etichettatura dei prodotti alimentari. Il 16.6.2010 il Parlamento europeo ha votato in prima lettura tale proposta. Tra l'altro, in base al risultato di tale voto, saranno mantenuti i profili nutrizionali e dovranno comparire obbligatoriamente le informazioni nutrizionali sulle etichette degli alimenti, mentre è stata bocciata la proposta di introdurre la cosiddetta etichettatura "a semaforo", il quale attraverso bollini gialli, rossi o verdi riportati nell'etichetta degli alimenti mira ad avvertire il consumatore sulle qualità nutrizionali del prodotto. La proposta di regolamento verrà ora esaminata dal Consiglio europeo per l'approvazione di una posizione comune degli Stati membri. Se la posizione comune dovesse presentare modificazioni, il Parlamento europeo procederà ad una seconda lettura e, se ci dovessero essere ancora divergenze tra il Parlamento ed il Consiglio, si avvierà la procedura di codecisione. Ciò significa che l'iter legislativo non si chiuderà in tempi brevi e che il suddetto regolamento probabilmente non verrà adottato prima della fine del 2011.



**meyer // meisterernst**

Avv. Dr. Barbara Klaus  
[klaus@meyer-meisterernst.com](mailto:klaus@meyer-meisterernst.com)  
[www.meyer-meisterernst.de](http://www.meyer-meisterernst.de)

PAGINA  
**12**

**GERMANIA: TRADE-OFF TRA TUTELA DELLA SALUTE E LIBERTÀ DI STABILIMENTO**

La norma statale che subordina l'apertura di una farmacia al possesso del titolo di farmacista può considerarsi una restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 43 del Trattato?

Nella maggior parte degli Stati occorre essere farmacisti per aprire una farmacia, ma se questa condizione realizza una violazione delle norme europee sulla libera concorrenza occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte UE. La domanda pregiudiziale posta dal *Verwaltungsgericht des Saarlandes* è stata decisa il 19.5.2009 contestualmente alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dell'Italia: in entrambi i casi i Giudici hanno considerato che la norma nazionale deve essere valutata alla luce del Trattato, per il quale costituisce una restrizione allo stabilimento riservare un'attività economica solo agli operatori in possesso di determinati requisiti. Tuttavia, le restrizioni sono in questo caso giustificate da motivi imperativi, tra cui vi è quello di garantire medicinali sicuri. E' quindi corretto affidare ai soli farmacisti la gestione delle farmacie in ragione della responsabilità che essi assumono nel fornire informazioni sui medicinali e i loro effetti potenzialmente pericolosi per i consumatori.



Avv. Dr. Paolo Mondini  
paolo.mondini@mondinirusconi.it  
R. In Erna Fütö, LL.M.  
erna.fuetoe@mondinirusconi.it  
www.mondinirusconi.it

MONDINI RUSCONI  
STUDIO LEGALE

PAGINA  
**13**



© Thorben Wengert | www.pixelio.de

**AFFIDABILITÀ E RAPIDITÀ:**

queste le caratteristiche delle informazioni sulle imprese fornite dalla DEinternational Italia Srl. Visure camerali con o senza lista soci, bilanci, informazioni commerciali, redazione di liste di imprese attraverso criteri di ricerca da Voi indicati (area geografica di interesse, fatturato, numero addetti, natura giuridica, settore ecc.) contribuiscono al Vostro successo nelle relazioni economiche con il partner commerciale straniero.

**!! RICHIEDERE 4 INFORMAZIONI - PAGARNE SOLTANTO 3 !!****RICHIEDENDO NEI PROSSIMI SEI MESI 4 INFORMAZIONI, NE PAGHERETE SOLTANTO TRE!**

(In caso di informazioni di diverso tipo sarà gratuita la più economica).

Ulteriori informazioni su: [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)

**ITALIA: CESSIONE DI BENI DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI**

Gli obblighi formali relativi alle operazioni effettuate da parte di soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai committenti italiani, in applicazione del criterio di inversione contabile (reverse-charge), a condizione che dette operazioni non siano rese tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti passivi ivi domiciliati o residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all'estero, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute.

Pertanto, nei rapporti aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il cedente non residente dovrà adempiere agli obblighi d'imposta nei modi ordinari, provvedendo alla nomina di un rappresentante fiscale o all'identificazione diretta.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**Dott. Stefano Amoroso | [info@studioamoroso.it](mailto:info@studioamoroso.it)  
[www.studioamoroso.it](http://www.studioamoroso.it)**GERMANIA: ADEGUAMENTO PREVISTO IN AMBITO IVA TRAMITE LA LEGGE IVA ANNUALE 2010**PAGINA  
**14**

In adeguamento alle direttive UE, con la legge IVA annuale 2009 sono state apportate modifiche a diverse normative in materia IVA, che sono entrate in vigore in Germania a partire dal 01.01.2010.

Non sono state però oggetto di modifica al 01.01.2010 le normative inerenti il luogo della prestazione nel caso di prestazioni culturali, artistiche, scientifiche, d'insegnamento, sportive, d'intrattenimento oppure simili.

Intanto è stata presentata la bozza di legge IVA annuale 2010 tramite il governo federale. In ambito IVA, adesso, sarà soggetto ad imposta anche il luogo di prestazione per le sopra citate prestazioni nei casi B2B, secondo il principio di base nel luogo del ricevente la prestazione. Con ciò è determinante se colui che riceve la prestazione è un imprenditore, perché ciò deve essere dimostrato da chi eroga la prestazione.

Rappresentano un'eccezione i pagamenti per l'ingresso a tali manifestazioni: questi continueranno ad essere soggetti ad imposta nel luogo della manifestazione.

Nel caso di tali prestazioni di servizi transfrontaliere viene applicato di norma il procedimento di "Reverse-Charge", con cui il debito d'imposta si trasmette al ricevente la prestazione.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale  
[r.mader@mader-stadler.de](mailto:r.mader@mader-stadler.de)Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista  
Consulente di diritto tributario internazionale  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**ITALIA: RISCHIO DI CONFUSIONE TRA PRODOTTI**

In una causa instaurata nel 2001, si erano messi a confronto due marchi relativi a prodotti di biancheria femminile ("Lovable Mimesis", presunta vittima di contraffazione, e "Papillon Mimetic" presunto contraffattore). Secondo il Tribunale di Milano, la parola greca Mimesis era originale e dotata di capacità distintiva, e il marchio "Lovable Mimesis" era forte, escludendo la legittimità dell'utilizzo di termini simili. Con sentenza del 10 marzo 2009, recentemente resa pubblica, la Corte di Appello di Milano ha invece affermato la debolezza del marchio "Lovable Mimesis" in quanto la parola Mimesis ("mimetizzarsi") descrive le qualità dei prodotti (reggiseni e mutandine aderenti alla pelle e invisibili sotto gli abiti), e solo l'imitazione dello specifico termine costituirebbe un illecito.

I giudici italiani continuano a dedicare ampia attenzione alla distinzione tra marchio forte (tutelato anche contro l'utilizzo di marchi simili) e debole (tutelato solo contro la riproduzione pressoché integrale). A differenza della giurisprudenza comunitaria e tedesca, tendono a non esaminare altri fattori quali il grado di vicinanza dei prodotti ecc., tanto da determinare, nella pratica, incertezze di giudizio.

STUDIO  
LEGALE E TRIBUTARIO

Avv. e RA Mattia Dalla Costa  
mattia.dallacosta@cbalex.it  
Dr. Hannes Spinell  
hannes.spinell@cbalex.it  
www.cbalex.it

PAGINA  
**15****GERMANIA: TUTELA DEL MARCHIO NELLA MODA QUANDO IL MARCHIO È COSTITUITO DA UNA LETTERA DELL'ALFABETO**

Il pendente di una borsa in pelle può essere ritenuto un marchio anche se è composto da una singola lettera. Lo ha stabilito l'Oberlandesgericht di Francoforte.

La convenuta vende articoli in pelle e utilizza la lettera dell'alfabeto "B" come pendente di una borsetta da donna. Ciò ha trovato l'opposizione della impresa Willy Bogner, titolare di un marchio formato dalla lettera "B". Sulla lettera "B" del convenuto era apposto la denominazione sociale in caratteri minuscoli. L'Oberlandesgericht ha deciso che l'utilizzo della lettera "B" come pendente non rappresenta solo un motivo ornamentale, ma anche un segno distintivo e, di conseguenza, è da considerarsi un marchio. Una lettera dell'alfabeto ha una capacità distintiva pari agli altri marchi. Il pubblico di riferimento percepisce un siffatto utilizzo delle lettere non solo come un elemento ornamentale, ma anche quale indicazione dell'origine commerciale. Il fatto che il marchio sia formato solo da una singola lettera non influisce sul rischio di confondibilità. La tutela del marchio non si limita all'utilizzo identico della "B", dato che, per determinare un rischio di confusione, è sufficiente la "somialianza", specialmente nel caso di merce identica. L'aspetto diverso della lettera "B" non era di rilevanza.

**GRAF VON WESTPHALEN**

Dr. Kristofer Bott  
kristofer.bott@grafvonwestphalen.com  
Dr. Dominik Ziegenhahn  
dominik.ziegenhahn@grafvonwestphalen.com  
www.grafvonwestphalen.com

**ITALIA: IL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO NON GESTORE DI UNA S.R.L.**

La società a responsabilità limitata con la riforma del 2003 è stata ravvicinata al tipo della società personale, dando ai soci ampia autonomia contrattuale e lasciando impregiudicato il beneficio della limitata responsabilità patrimoniale. La S.r.l. è diventata il modello societario capitalistico adeguato all'esercizio della piccola/media impresa ed è costruita attorno alla figura del "socio-imprenditore". Nel caso in cui il socio di una s.r.l. non copre anche la funzione di amministratore, è garantito allo stesso il diritto di controllo sull'operato degli amministratori, a prescindere dall'esistenza dell'organo di controllo societario. Il socio non amministratore ha un diritto incondizionato all'accesso e consultazione della documentazione sociale. Il diritto di consultazione si sostanzia nella presa visione (diretta o tramite un professionista di fiducia) ed esame dei libri sociali e dei documenti inerenti l'amministrazione, tra i quali contabilità, documenti fiscali, documentazione bancaria, contratti, pareri dei consulenti professionali ecc.

Il diritto di controllo del socio non amministratore è un diritto individuale, incondizionato e inderogabile e dunque è nullo ogni patto contrario del contratto societario.



Avv. DDr. Renate Holzeisen  
Avvocato, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile  
info@rimbl.com  
www.rimbl.com



PAGINA  
**16**

**GERMANIA: IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

La Corte d'Appello di Stoccarda (sentenza del 25.11.2009 – 20 U 5/09) si è occupata di una richiesta di risarcimento danni da parte di una società per azioni nei confronti di un suo precedente consigliere, per avere acquistato azioni proprie della società in violazione della legge.

Poiché erano presenti i presupposti oggettivi di una violazione degli obblighi dell'amministratore, la responsabilità del consigliere dipendeva dal fatto che egli avesse o meno, nel prendere la decisione, utilizzato la diligenza di un dirigente medio e coscienzioso. L'amministratore da parte sua si difendeva sostenendo che per mancanza di conoscenze specifiche non avrebbe potuto accorgersi dell'illegittimità dell'acquisto di azioni.

La Corte d'Appello ha stabilito che un consigliere di amministrazione, a cui mancano conoscenze specifiche proprie, deve acquisirle tramite la consultazione di un esperto indipendente e qualificato. Detto consulente deve informare in modo completo l'amministratore su tutte le circostanze rilevanti per la decisione. Solo qualora la decisione venga presa dopo avere assunto tale parere esterno l'amministratore può considerarsi esente da colpa.



RA Eva Knickenberg-Giardina, Milano  
Avv. Dr. Irene Grassi, Bologna  
www.derra.eu



**PERSONALE DISTACCATO- PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI****ITALIA: GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL DISTACCO LAVORATIVO IN AMBITO COMUNITARIO**

Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 aprile 2010, nel confermare l'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti europei di sicurezza sociale, ha ribadito che, a partire dal 1° maggio 2010:

- in caso di distacco lavorativo di durata non superiore ai 24 mesi, il mantenimento della legislazione sociale dello Stato membro del distaccante è subordinato alla presentazione alla sede provinciale INPS territorialmente competente del formulario A1, sostitutivo del vecchio modello E101. Il lavoratore dovrà portare con sé il modello A1 ed esibirlo in caso di controlli;
- ulteriori proroghe per periodi superiori ai ventiquattro mesi potranno essere concesse ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (il cui contenuto è analogo a quello dell'art. 17 dell'abrogato Regolamento n. 1408/71), attraverso esplicita richiesta da inoltrare alla Direzione Regionale INPS competente che provvederà a raggiungere l'Accordo con l'Autorità del Paese in cui il lavoratore è stato distaccato. Generalmente tali richieste vengono accettate senza particolari problemi per distacchi complessivamente non superiori a 5 anni dall'inizio del distacco.



Dott. Amedeo Domanti  
a.domanti@vasapolli.it  
www.vasapolli.it

PAGINA  
**17**

**DIRITTO BANCARIO****ITALIA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI VIGILATI DALLA CONSOB**

In data 28 aprile 2010 Consob ha adottato la delibera n. 172978 in tema di nuovi obblighi di comunicazione da parte dei soggetti vigilati.

Tali nuovi adempimenti, contenuti in un *"Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati"* riguardano, ora, oltre agli intermediari naturalmente sottoposti alla vigilanza della Consob in materia di servizi di investimento, anche i soggetti stranieri che svolgono gestione collettiva del risparmio e le imprese di assicurazione (limitatamente alla distribuzione di prodotti finanziari).

Tra le informazioni da comunicare si segnalano:

- la "documentazione periodica", ossia atti e documenti da inviare secondo una cadenza temporale prestabilita;
- la "documentazione ad evento", ossia le informazioni da fornire alla Consob al verificarsi di determinate situazioni riguardanti la vita della società.

L'acquisizione delle informazioni da parte della Consob avverrà sempre attraverso il c.d. sistema di "Teleraccolta", che consente di minimizzare gli oneri a carico degli intermediari.

I nuovi obblighi di comunicazione entreranno in vigore il prossimo 1° luglio.



Avv. Ivana Genestrone, Legal Senior Manager  
ivana.genestrone@it.pwc.com  
Dott.ssa Maddalena Arcelloni  
maddalena.arcelloni@it.pwc.com



**ITALIA: IL CONTRATTO DI CESSIONE DI CUBATURA QUALE NEGOZIO  
GIURIDICO AUTONOMO RISPETTO AL PERMESSO A COSTRUIRE**

Con Sentenza del 24 settembre 2009, n.20623, la Corte di Cassazione ha affrontato alcune problematiche inerenti il contratto di cessione di cubatura, e cioè quel contratto in forza del quale un proprietario di un'area edificabile (cedente) cede ad altro proprietario di un'area contigua (cessionario) una quota della sua cubatura edificabile al fine di permettere al cessionario di ottenere il permesso di costruire un edificio di volume maggiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato per legge.

La Corte, che si è pronunciata circa l'effetto derivante dal mancato rilascio al cessionario del permesso di realizzare un fabbricato con una cubatura maggiore rispetto all'area da questi posseduta, ha affermato che pur essendo il contratto di cessione di cubatura strettamente legato al provvedimento amministrativo, esso è autonomo rispetto al secondo e mantiene fra le parti la sua validità ed efficacia a prescindere dal rilascio del permesso a costruire. Con tale negozio, infatti, il cedente crea soltanto un vincolo di inedificabilità sul suo fondo a vantaggio del cessionario opponibile ai terzi mediante trascrizione.



SLA Studio Legale Associato  
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Gretel Malmshheimer  
gmalmshheimer@sla.it  
Avv. Sara Miglioli  
smiglioli@sla.it

PAGINA  
**18**

**GERMANIA: EPPURE DEV'ESSERE PAGATO**

In materia di diritto edilizio i crediti per eventuali variazioni o aggiunte sono controversi in giurisprudenza. Secondo la VOB (il regolamento tedesco per i lavori edili) e secondo numerosi contratti predisposti dai committenti l'appaltatore non ha diritto a compenso per eventuali variazioni o aggiunte, se il committente non le ha autorizzate prima dell'esecuzione. Ha deciso tuttavia recentemente la corte d'appello (OLG) di Coblenza (1 U 1535/08) che questa regola non vale qualora per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte le modifiche sono tecnicamente irrinunciabili. Nel caso concreto i progettisti dell'impresa generale avevano definito e descritto i lavori di elettricità da eseguire da un subappaltatore senza tenere conto dei cambiamenti delle regole di tecnica recentemente entrate in vigore. Durante le trattative contrattuali né l'appaltatore né il subappaltatore si erano accorti di queste modifiche delle norme. L'appaltatore rifiutò il pagamento perché non aveva acconsentito all'offerta complementare del subappaltatore. Le sue obiezioni furono respinte. In considerazione della necessità tecnica dell'esecuzione fatta il mancato accordo era giuridicamente irrilevante.



**Blume & Asam**  
Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Georg Sterzenbach  
www.blume-asam.de

**IMPRESSUM**

**DEinternational Italia s.r.l.** è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)



Via Napo Torriani n. 29 | I-20124 Mailand

P.I. / C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 3900195

E-Mail: <mailto:recht@deinternational.it>

**CONTENUTI | LINKS:**

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

**INVITO DATI | PRIVACY:**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..